



N. 18/2020

COMUNE DI CAVAZZO CARNICO

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA DEL 27/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventisette** del mese di **Luglio** alle ore **20:00** nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con avviso e ordine del giorno recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA
A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta PUBBLICA

Sono intervenuti:

| Nominativo | Carica | P | A |
|-------------------------|----------------------|----------|----------|
| BORGHI GIANNI | Sindaco | X | |
| PAMPAGNIN ALESSANDRO | Consigliere | X | |
| DE BARBA MARCO | Consigliere | X | |
| BIDIN CHIARA | Consigliere | | X |
| ANTONINI NICOL | Consigliere | X | |
| IPPOLITO MARTINA | Consigliere | | X |
| ANGELI SARA | Consigliere | X | |
| LUGNAN CARLA | Consigliere | X | |
| MONAI SANDRO | Consigliere | X | |
| COLOMBA ANDREA | Consigliere | X | |
| CHIRIATTI ROSARIA | MARIA Consigliere | | X |
| BRUNETTI FABRIZIO | Consigliere | X | |
| LESTUZZI ALESSANDRO | Consigliere | X | |

Assume la presidenza il sig. **Gianni Borghi** nella sua qualità di Sindaco

Assiste il Vice Segretario Comunale sig. **Alessandro Spinelli**

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001 n. 448, il quale prevede che i termini per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- che l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il dispone che: *“Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”*.
- l'art. 138 del decreto legge n. 34 del 19.05.2020 il quale dispone l'abrogazione dell'art. 1, comma 779 succitato, riallineando i termini di approvazione delle aliquote e del regolamento IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- l'art. 107, comma 2, del decreto legge 17.03.2020 n. 18 convertito con legge 24.04.2020 n. 27 il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo di salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge, termine differito al 30.09.2020 ai sensi del D.L. n.34 del 19.05.2020, convertito in Legge n. 77 del 17.07.2020;

VISTI:

- l'art. 1, commi da 739 a 783, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);
- l'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, dispone che *«Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale»*;
- l'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria;

RITENUTO, in considerazione della grave crisi sanitaria che ha investito il Paese che ha comportato gravi criticità, non solo di tipo sanitario, ma anche di tipo occupazionale ed economico, prevedere nel regolamento, ai sensi e per gli effetti del comma 775 succitato, la non applicazione delle sanzioni limitatamente alla quota di spettanza comunale, per i versamenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza della rata interessata.

RICHIAMATI:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la*

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*.

ESAMINATO lo schema di Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), predisposto dall'Unione Territoriale Intercomunale (UTI) della Carnia, ente che svolge, dal 01.01.2017, ai sensi dell'art. 34 del proprio Statuto, la funzione "gestione dei servizi tributari" per i Comuni aderenti all'Unione, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento dell'IMU al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale, presenti in questo comune;

VISTO il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile dei Servizi Tributari dell'UTI della Carnia;

VISTO il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare il regolamento dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, data di istituzione dell'imposta municipale propria (IMU);
4. di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario ad effettuare entro il termine perentorio del prossimo 14 ottobre 2020 gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente deliberazione;
5. di dichiarare, con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 27.07.2020

Il Sindaco introduce l'argomento iscritto all'ordine del giorno e cede la parola al Vice Sindaco il quale, dopo aver ripercorso gli sviluppi normativi che hanno portato negli ultimi anni dall'ICI all'IMU, dall'IMU alla IUC e

ora alla definizione della nuova IMU (con contestuale abolizione della TASI), ricorda che gli unici margini di discrezionalità consentiti dalla nuova normativa sono quelli relativi ad alcune scelte di modesta entità. Ricorda che l'IMU è un'imposta unica con natura patrimoniale e che la legge riconosce ai Comuni potestà regolamentare con facoltà di replica della fonte normativa o di esercizio di lievi margini di discrezionalità. Con il Regolamento si specifica la disciplina dell'IMU calandola nel contesto territoriale. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Cavazzo Carnico e, salvo per una quota dovuta sugli immobili di categoria D il cui gettito è destinato allo Stato, è un'imposta il cui gettito resta nel bilancio del Comune. Declina quindi le varie tipologie che configurano il soggetto passivo e le metodologie di calcolo della base imponibile che viene determinata a partire dalla rendita catastale + 5% per un moltiplicatore variabile a seconda della tipologia dell'immobile. Per le aree fabbricabili invece ci si basa sul valore venale delle stesse. Elenca le principali fattispecie di riduzione della base imponibile (ad es. per fabbricati di interesse storico/artistico e per fabbricati dati in uso a parenti in linea retta nonché per i fabbricati inagibili o inabitabili). Sottolinea che sono esenti da imposta i terreni agricoli perché Cavazzo Carnico ricade in territorio montano nonché altre ulteriori tipologie che va ad elencare. Illustra la detrazione di 200 € prevista per l'abitazione principale e specifica che, comunque, le uniche abitazioni principali soggette a contribuzione sono quelle appartenenti alle categorie A1, A8 e A9 che, peraltro, sul territorio comunale non sono presenti. Le scadenze per i versamenti sono fissate in due rate: 16/06 per l'acconto e 16/12 per il saldo. Se imposta dovuta è minore di 12 € non è necessario il versamento. Richiama l'attenzione sulla possibilità prevista dall'art. 20 del Regolamento "Sanzioni ed interessi" citando l'esimente prevista in caso di versamento tardivo in caso di gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie ed altri gravi eventi di natura straordinaria. L'esimente viene riconosciuta a condizione che il versamento avvenga entro e non oltre i 30 giorni successivi alla scadenza della rata da versare.

Il Sindaco procede quindi alla lettura del deliberato dell'atto sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale e, avendo constatato che nessun Consigliere comunale ha richiesto di intervenire, passa alla votazione palese resa per alzata di mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'unanimità dei presenti con n. 10 voti favorevoli, su 10 presenti e votanti compreso il Sindaco, esito proclamato dal Presidente,

DELIBERA

di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede.

Con separata votazione, per le causali in premessa espresse,

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'unanimità dei presenti con n. 10 voti favorevoli, su 10 presenti e votanti compreso il Sindaco, esito proclamato dal Presidente, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Sindaco
Gianni Borghi
Atto Firmato Digitalmente

Il Vice Segretario
Alessandro Spinelli
Atto Firmato Digitalmente